



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

STATUTO

*Camera di Commercio di Milano
Lodi Monza Brianza*

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata:
"INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.r.L.", in
breve "INNOVHUB SSI S.r.L."
2. La società è costituita dalla Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi, a norma dell'art. 7, comma 20, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio
2010, n. 122, e del decreto ministeriale 1 aprile 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011.
3. La società è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. La società è titolare di funzioni di interesse pubblico
generale preordinate al miglioramento della competitività del
sistema produttivo nazionale attraverso il sostegno allo
sviluppo scientifico e tecnologico per il sistema delle
imprese operanti in particolare nei settori della carta,
cartoni e paste per carta, dei combustibili, degli oli e grassi
e della seta.
2. In questo contesto, la società:

- a. svolge attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche tramite la partecipazione a progetti di ricerca a livello internazionale, nazionale e regionale;
 - b. svolge analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze scientifiche e tecnologiche;
 - c. svolge attività di certificazione di prodotti e processi produttivi;
 - d. svolge attività di formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione;
 - e. partecipa ai lavori di normazione tecnica nazionali e internazionali;
 - f. fornisce altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione alle imprese, anche in collaborazione con strutture di eccellenza;
 - g. svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
 - h. svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità.
3. La società esercita le proprie attività ed eroga servizi a favore di imprese, privati cittadini, enti pubblici e privati.
4. La società è "organismo di ricerca" ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Gli utili della società sono reinvestiti nell'attività di ricerca, nella diffusione dei suoi risultati e nel trasferimento delle conoscenze acquisite.

5. La società può porre in essere tutte le attività necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione in ogni caso del rilascio di garanzie a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3 - SEDE

1. La società ha sede legale in Milano.
2. L'Amministratore Unico ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - DURATA

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal Registro Imprese e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.
2. È onere dei soci comunicare alla società il cambiamento del domicilio o dell'indirizzo di posta elettronica.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE E SOCI - PATRIMONIO

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI PARTICOLARI

1. Il capitale sociale è di euro 10.000.000 (dieci milioni,00), suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a società o altri soggetti partecipati dal socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

3. Per le modalità e i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, in quanto compatibili.
4. Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle quote di partecipazione, la quota posseduta dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi incorpora i diritti particolari che seguono:

- a. i diritti riguardanti la nomina dell'Amministratore Unico di cui al successivo art. 16;
- b. i diritti riguardanti la nomina del Direttore Generale di cui al successivo art. 18;
- c. i diritti riguardanti la nomina del Collegio Sindacale di cui al successivo art. 20 nonché quelli riguardanti la nomina del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di cui al successivo art. 21;
- d. gli ulteriori diritti particolari di cui al successivo art. 11.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

- 1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo a favore di società o altri soggetti partecipati dal socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Articolo 8 - VERSAMENTI

- 1. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Articolo 9 - PATRIMONIO

- 1. I beni immobili inclusi nel patrimonio della società all'atto della costituzione e quelli acquisiti successivamente, se essenzialmente strumentali all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente statuto, possono essere alienati al solo scopo di perseguire le finalità di interesse

pubblico generale della società, ad esclusivo beneficio del sistema delle imprese operanti nei settori di riferimento della stessa.

2. L'alienazione è autorizzata dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 17, comma 1, del presente Statuto, previo parere del Comitato dei Contribuenti, che non può essere ragionevolmente negato.

Titolo III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Sono riservate alla competenza dei soci:
 - a. l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio finale d'esercizio e la destinazione degli utili;
 - b. la nomina dell'Amministratore Unico e la determinazione del relativo compenso secondo le prescrizioni di legge;
 - c. la nomina del Direttore Generale e la determinazione del relativo compenso, secondo le prescrizioni di legge;
 - d. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso, secondo le prescrizioni di legge; la nomina del soggetto

eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e. la nomina dei componenti del Comitato dei Contribuenti;

f. le modificazioni dell'atto costitutivo;

g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11 - MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatoria l'adozione del metodo assembleare.

2. Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

3. Salvo quanto previsto dal successivo comma, e dagli articoli 16, 18, 20 e 21 del presente statuto per la nomina dell'Amministratore Unico, del Direttore Generale, del Collegio Sindacale e del Revisore/Società di Revisione, e salva comunque diversa inderogabile disposizione di legge, i soci deliberano con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

4. Tuttavia, per la previa approvazione delle operazioni di straordinaria amministrazione sottoposte all'Assemblea

dall'Amministratore Unico ai sensi del successivo art. 17, primo comma, sarà necessario altresì il voto favorevole del socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Articolo 12 - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA
BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.
2. Uno dei soci o l'Amministratore Unico comunica a tutti i soci e all'Amministratore Unico, nonché ai componenti dell'organo di controllo, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso sulla proposta. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
3. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Amministratore Unico e inserito nel libro delle decisioni dei soci.
4. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata ovvero posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci e, se nominati, dei Sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:
 - a. per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - b. per l'approvazione del bilancio finale d'esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso o, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro il maggior termine di 180 giorni.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e l'Amministratore Unico e i Sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - INTERVENTO

1. Ogni socio ha diritto di intervenire all'Assemblea attraverso

il proprio legale rappresentante oppure può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

2. L'intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili, sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura e alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire alla stessa.

Articolo 15 - PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario dalla stessa nominato. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - AMMINISTRATORE UNICO

1. La gestione della società è affidata a un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea, scelto a maggioranza dalle quattro associazioni imprenditoriali più rappresentative delle imprese che, nei tre esercizi precedenti la nomina, hanno complessivamente versato i maggiori contributi obbligatori di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, nel numero di una per ciascuno dei settori economici di cui all'art. 2, comma 1, del presente statuto. Le associazioni aventi diritto alla scelta vengono comunicate dalla società al socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in tempo utile per l'invio della comunicazione di cui al successivo comma 2.
2. La scelta è effettuata sulla base di una lista di tre nominativi proposti dal socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che li comunica alle associazioni aventi diritto almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve provvedere alla nomina. Qualora la maggioranza delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo esprimano il proprio motivato dissenso sulla lista dei tre nominativi proposti, il socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è tenuto a proporre una sola volta una nuova lista.
3. Ciascuna delle associazioni deve far pervenire la propria scelta al socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per iscritto, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in cui è prevista la nomina.
4. L'Assemblea provvede alla nomina dell'Amministratore Unico

scelto dalla maggioranza delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 che precede, l'Assemblea nomina un amministratore di comprovate capacità che gestisca la società efficientemente e nell'interesse dei settori contribuenti.

5. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli organi amministrativi, l'Amministratore Unico può essere anche non socio, dura in carica per tre anni, è rieleggibile e assoggettato alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c., può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea, anche su richiesta motivata della maggioranza delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di revoca, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno.

6. Lo stesso deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiace ai limiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio nella misura

determinata dai soci.

9. La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento della costituzione del nuovo organo.
10. Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause viene a mancare l'Amministratore Unico, lo stesso si intende decaduto con effetto dal momento della ricostituzione dell'organo. L'Assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere convocata d'urgenza dall'Amministratore Unico dimissionario o, in mancanza, dal Collegio Sindacale
11. In caso di decesso o in ogni altro caso in cui l'Amministratore Unico debba intendersi sospeso o decaduto con effetto immediato, l'Assemblea - convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale - delibera sulla nomina del nuovo Amministratore Unico con la maggioranza del capitale sociale e senza l'osservanza di quanto stabilito dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. L'amministratore Unico così nominato resterà in carica il tempo necessario affinché possa attuarsi la procedura di consultazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni.
12. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di

corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 17 - POTERI

1. All'Amministratore Unico compete la gestione ordinaria e straordinaria della società, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale nei settori di attività delle imprese contribuenti. Inoltre, l'Amministratore Unico nella gestione della società si attiene alle linee guida strategiche espresse dal Comitato dei Contribuenti a norma dell'art. 23, comma 1, del presente Statuto. A tal fine, l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci. In ogni caso, è richiesta, di volta in volta, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, assunta con la maggioranza di cui all'art. 11, ultimo comma, del presente statuto per il compimento dei seguenti atti di gestione:
 - a. il conferimento, la cessione o il fitto d'azienda o di singoli rami di essa;
 - b. la costituzione di società partecipate e/o controllate;
 - c. l'acquisizione o l'alienazione di partecipazioni di valore superiore a euro 500.000, fino alla concorrenza massima di euro 1.500.000 annui;
 - d. l'acquisto o la vendita di beni immobili, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 2, del presente Statuto;
 - e. il perfezionamento di operazioni di finanziamento, attivo

o passivo, di importo superiore a euro 1.000.000.

2. L'Amministratore Unico definisce e propone, acquisito il parere preventivo del Comitato dei Contribuenti di cui al successivo art. 23, i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, annualmente deliberati con decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 1° aprile 2011.
3. L'Amministratore Unico può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 - DIRETTORE GENERALE

1. Può essere nominato un Direttore Generale, scelto dal socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
2. Il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi dell'Amministratore Unico, provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Amministratore Unico ed è capo del personale.
3. Il Direttore Generale risponde all' Amministratore Unico in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Al Direttore Generale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. All'Amministratore Unico e, nei limiti dei poteri

conferitigli, al Direttore Generale spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale definendone le competenze, la durata, i poteri e il compenso.
2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
3. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge.
4. Il Collegio Sindacale e il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono:
 - a. un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e un sindaco supplente, sono nominati su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico previamente richiesta dalla società con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata non prima di 60 giorni dalla data prevista per l'assemblea che deve provvedere alla nomina. In mancanza di designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente - o anche solo di uno di essi - da parte del Ministero dello Sviluppo

- Economico entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla nomina potrà provvedere il socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
- b. un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono nominati su designazione del socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
- c. il restante sindaco effettivo è nominato su designazione della maggioranza delle associazioni di cui all'art. 16, comma 1, del presente statuto.
5. È in ogni caso garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.
6. In caso di sostituzione si procede secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, così come sopra stabilito.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.
8. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'art. 14, terzo comma, del presente statuto.

Articolo 21 - CONTROLLO CONTABILE

1. Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'Assemblea, che potrà anche affidare il

controllo contabile al Revisore/Società di Revisione. In tal caso, nomina, poteri e attribuzioni del Revisore/Società di Revisione sono quelli disciplinati ai sensi di legge e il Revisore/Società di Revisione è nominato su designazione del socio Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

TITOLO VI

COMITATO DEI CONTRIBUENTI

Articolo 22 - COMITATO DEI CONTRIBUENTI

1. Il Comitato dei Contribuenti, nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore Unico, è composto da membri espressi dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti dei settori economici cui è principalmente rivolta l'attività della società, in proporzione alla contribuzione versata nei tre esercizi precedenti la nomina.
2. Il Comitato dei Contribuenti è costituito da non più di otto componenti, così suddivisi:
 - a. fino a tre membri espressi dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore combustibili che abbiano versato i maggiori contributi nei tre esercizi precedenti la nomina;
 - b. fino a tre membri espressi dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore oli e grassi che abbiano versato i maggiori contributi nei tre esercizi precedenti la nomina;

- c. un membro espresso dall'organizzazione rappresentativa delle imprese contribuenti del settore carta, cartoni e paste per carta che abbiano versato i maggiori contributi nei tre esercizi precedenti la nomina;
 - d. un membro espresso dall'organizzazione rappresentativa delle imprese contribuenti del settore seta che abbiano versato i maggiori contributi nei tre esercizi precedenti la nomina.
3. L'indicazione dei componenti da parte delle associazioni deve pervenire all'Amministratore Unico, per iscritto, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in cui è prevista la nomina. In mancanza, l'Assemblea può provvedere liberamente, su proposta dell'Amministratore Unico.
 4. Il Comitato dei Contribuenti dura in carica per un periodo di tre esercizi e si intende decaduto dal momento della sua ricostituzione.
 5. Alla cessazione della carica di alcuno dei componenti nominati ai sensi del presente articolo per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, il nuovo componente chiamato a sostituire quello cessato è nominato con le medesime modalità; il componente così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.
 6. Il Comitato dei Contribuenti è presieduto, senza diritto di voto, dall'Amministratore Unico. Alle riunioni può partecipare il Direttore Generale, che in tal caso assicura

le funzioni di segreteria.

7. Il Comitato dei Contribuenti è convocato dall'Amministratore Unico almeno tre volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio finale d'esercizio e per l'esame dell'andamento dell'attività sociale e della situazione economica aziendale semestrale. Il Comitato può essere convocato con maggior frequenza qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica.
8. Le riunioni del Comitato dei Contribuenti possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'art. 14, terzo comma, del presente statuto.
9. È ammessa la partecipazione al voto di uno o più componenti del Comitato mediante consenso espresso per iscritto, che deve essere comunicato alla società, entro la data fissata per la riunione del Comitato, con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione e risultare dal verbale della riunione.
10. Ai componenti del Comitato dei Contribuenti che non abbiano sede lavorativa nella provincia di Milano spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 23 - POTERI

1. Il Comitato dei Contribuenti assicura il raccordo tra le attività della società e i settori economici cui le stesse sono preordinate e che concorrono al suo mantenimento. Esso esprime

indicazioni sulle linee strategiche dell'attività sociale e sullo stato di attuazione dei programmi di attività approvati, delle quali l'Amministratore Unico tiene conto.

2. Il Comitato dei Contribuenti esprime all'Amministratore Unico un parere:

a. preventivo e vincolante sui criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;

b. preventivo sul bilancio preventivo e il programma annuale di attività;

c. preventivo sul bilancio finale d'esercizio e la relazione sulle attività svolte;

d. preventivo sull'alienazione dei beni immobili aziendali, a norma dell'art. 9, comma 2, del presente Statuto.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato dei Contribuenti è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Deve in ogni caso essere assicurata la rappresentanza dei quattro settori cui l'attività della società è principalmente rivolta.

Titolo VII

BILANCIO

Articolo 24 - ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - BILANCIO E UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
2. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..
3. Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, non possono essere distribuiti ai soci e vengono reinvestiti in attività pertinenti l'oggetto sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - SCIoglimento

1. L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. Salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione è devoluto ai soci, con le modalità stabilite dall'Assemblea.

Titolo IV

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dall'Amministratore Unico e dai Sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Milano su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 29 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Laddove non siano noti i dati relativi alle imprese che hanno versato contributi sulle importazioni, per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16, 20 e 22 del presente statuto, si tiene conto dei soli contributi sulla produzione.